

2011/08.10/000055-02

DIRA61000 - 2020/70

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "TUBE MEDIE", LOTTI N. 1, 1A, 2, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: L.M.G. DI VOTTERO PLACIDO & C. S.N.C., VIA CAVOUR N. 84, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 21.10.2019 con prot. di ric. n. 65563 veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta L.M.G. di Vottero Placido & C. s.n.c., con sede legale in Cavour n. 84, 12031 -Bagnolo Piemonte, istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 66038 del 22.10.2019, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 21.10.2019, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 26.11.2019, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo".

Il presente progetto consiste nella coltivazione e recupero ambientale della cava di Gneiss, già in passato coltivata, con tipologia di coltivazione a gradoni e recupero naturalistico – ambientale.

La coltivazione dell'unità estrattiva proseguirà con lo stesso metodo utilizzato fino ad ora e cioè per fette discendenti, a partire dalla quota attuale del piazzale. La cubatura complessiva dell'unità estrattiva, per le previste tre fasi di coltivazione, della durata di 5 anni ciascuna, ammonta a 226.774 mc, così suddivisa:

Prima fase

materiale di copertura 1.650 mc materiale di scarto 41.265 mc materiale utile 48.784 mc totale materiale estratto I fase 91.700 mc

Seconda fase

materiale di copertura 752 mc
materiale di scarto 28.822 mc
materiale utile 33.083 mc
totale materiale estratto II fase 62.657 mc

Terza fase

materiale di copertura 724 mc
materiale di scarto 32.588 mc
materiale utile 38.105 mc
totale materiale estratto III fase 50.147 mc

La produzione media annua di materiale utile prevista ammonta a circa 9.757 mc, per la prima fase, circa 6.617 mc per la seconda fase e 7.621 per la terza.

L'area risulta soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.

- In data 05 febbraio 2020 è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, è stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 11162 del 19.02.2020.
- In data 06.04.2020 con prot. n. 20767, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 21654 del 14.04.2020, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale, in attesa

- dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- In data 22.05.2020 con prot. di ric. n. 28153, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 8 del 30.04.2020 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 56 al PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., relativa all'intervento proposto; preso atto della nota, i termini del procedimento sono stati riaperti.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 28 luglio 2020 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- 1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** formulata dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 42792 del 28.07.2020 riguardante:
 - l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per anni quindici;
 - l'approvazione del progetto per anni quindici, secondo quanto previsto all'art. 19, comma n. 3 della l.r. 23/2016;
 - l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, secondo quanto riportato nelle tavole progettuali Tavola n. 21 elaborati integrativi "planimetria fondo scavo prima fase (primi 5 anni)" datata 03.04.2020, Tavola n. 13 "planimetria di recupero ambientale al quinto anno in caso di non proseguimento della coltivazione" datata 16.09.2019.

Il parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo (ALLEGATO 1).

- 2. Parere unico regionale formalizzato con nota prot. ric. n. 42770 del 28.07.2020 della **Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** subordinato al rispetto delle

 prescrizioni contenute nell'allegata nota, che contiene i seguenti contributi (ALLEGATO 2):
 - parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - "Come previsto dagli elaborati progettuali, le operazioni di coltivazione dovranno essere effettuate procedendo per ribassi successivi del piazzale, di altezza ridotta, utilizzando il metodo delle fette orizzontali discendenti:
 - qualora in fase di coltivazione emergessero situazioni geologiche difformi rispetto a quelle prese in conto nel progetto in esame e/o attualmente visibili, dovranno essere svolte verifiche puntuali mirate a garantire adeguate condizioni di stabilità anche nel lungo periodo; in ogni caso, in accordo e sinergia cn quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 624/1996 dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti;
 - oltre a quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 624/1996 dovrà essere previsto nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione sia delle condizioni di stabilità globale e di erosione dei suoli, il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava e dei suoi intorni;
 - in ogni caso, dopo precipitazioni intense ovvero a seguito della ripresa dei lavori dopo la pausa invernale (fusione del manto nevoso)occorrerà provvedere comunque alla verifica della stabilità dei fronti;
 - in generale le operazioni di scopertura del giacimento dovranno essere effettuate prima delle operazioni di abbattimento, riprofilando la scarpata di scavo in modo da garantirne la stabilità anche nel lungo periodo;
 - nelle operazioni di recupero morfologico, la stesura dei depositi detritici dovrà avvenire, dal basso verso l'alto, per livelli successivi di spessore limitato, seguita da adeguata compattazione meccanica del materiale deposto. Dovrà essere curata con attenzione la

- regimazione delle acque meteoriche e in particolare evitata la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni;
- in ogni caso, qualora il materiale detritico di cui alla prescrizione precedente dovesse presentare parametri geotecnici più scadenti rispetto a quelli adottati nelle verifiche numeriche effettuate nelle integrazioni documentali ultime, si dovrà provvedere in modo da garantirne la stabilità anche nel lungo periodo;
- il muro di sostegno in blocchi di valle (oggetto di richieste integrative) dovrà essere impostato sul substrato roccioso. Nel caso di impossibilità eventuali diverse e documentate soluzioni dovranno in ogni caso evitare tutte quelle situazioni che potrebbero dare luogo a cedimenti differenziali (ad esempio realizzazioni di parte della fondazione del muro in blocchi su detrito e in parte su substrato gneissico):
- dovrà comunque essere garantita una sinergia operativa con le Ditte adiacenti finalizzata alla coerenza con le quote di coltivazione e recupero in modo da evitare la formazione di configurazioni del sito che non garantiscano la stabilità o la buona riuscita degli interventi di recupero ambientale;
- dovrà essere seguito scrupolosamente il cronoprogramma di progetto; in particolare, nessun lavoro di coltivazione mineraria potrà proseguire in assenza della realizzazione delle opere di regimazione delle acque, così come previste a partire dal secondo anno di coltivazione:
- in ogni caso laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15% si dovrà provvedere al loro rivestimento. Si dovrà provvedere inoltre a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta metereologica) di tutta la rete interna all'area mineraria; sulla base di dette ispezioni la Ditta esercente la cava dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;
- il punto di recapito delle acque al di fuori dell'area di cava (scarpata verso il Comba Mora, successiva alla vasca di sedimentazione prevista in progetto)dovrà essere adeguatamente protetto dall'erosione;
- nessun materiale dovrà essere in generale scaricato verso valle ovvero negli impluvi e nella rete idrografica (Rio Comba Mora) ovvero ancora depositato nella rete di smaltimento delle acque interna al sito estrattivo."
- parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale ed osservazioni come nel seguito riportato:

"L.R. 45/1989 documentazione ed espressione del parere forestale

Viene confermato che la superficie boscata oggetto di trasformazione /modificazione ai fini della L.R. 45/1989 è inferiore rispetto alla superficie minima di 5000 mq per i quali è necessario esprimere il parere forestale ai sensi della L.R. 45/1989.Pertanto si conferma che non è necessario esprimere il parere forestale ai sensi della norma sopra citata.

<u>Trasformazione boschiva ai sensi della L.R. 4/2009 art. 19 e importo della compensazione</u> Si prende atto che nella relazione tecnica integrativa il consulente tecnico forestale concorda con la stima della superficie oggetto di trasformazione pari a 0,1000 ha nonché sui parametri tecnici proposti per definire il costo della compensazione che risulta quindi pari ad un importo di euro 562,50.(...).

Interventi di mitigazione e recupero ambientale

Visto il contenuto della relazione progettuale e di recupero ambientale, nonché il contenuto delle integrazioni pervenute, si conferma l'approvazione delle metodologie e delle tempistiche di intervento. Si conferma la proposta di prescrivere che le cure colturali all'impianto vengano effettuate per un periodo non inferiore a 3 anni (consigliando di proseguirle fino a quinto, qualora si riscontrassero problemi relativamente all'affermazione delle piantine). In particolare qualora si riscontrino problemi di attecchimento tali da rendere necessaria la sostituzione delle fallanze, si propone di associare l'operazione di piantumazione alla semina delle specie arboree ed arbustive."

- 3. parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte** con i seguenti atti:
 - Deliberazione del C. C. n. 8 del 30.04.2020 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 56 al PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i.. (prot. di ric. n. 28153 del 22.05.2020 - ALLEGATO 3);
 - nota prot. ric. n. 42742 del 28.07.2020 (ALLEGATO 4);
 - Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. di cui al Provvedimento n. 1 del 17.02.2020 (prot. ric. n. 11191 del 19.02.2020 - ALLEGATO 5).

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 42606 del 27.07.2020), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle <u>seguenti condizioni ambientali</u> necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZO

- durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 2) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere datate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 5) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 6) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 7) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116":
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137";
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave "
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)";
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 05 febbraio 2020 e 28 luglio 2020 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la nota prot. di ric. n. 28153 del 22.05.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte contenente la Deliberazione del C. C. n. 8 del 30.04.2020 con parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 56 al PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 28 luglio 2020 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 7, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 1-2-3-4-5 in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Tube Medie", lotti n. 1, 1A, 2, nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della società L.M.G. di Vottero Placido & C. s.n.c., Via Cavour n. 84, 12031 Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
- 2. PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 7) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
- 3. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 7 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo.
- 4. DI DARE ATTO dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 05 febbraio 2020 e 28 luglio 2020, così come riportati negli ALLEGATI 1-2-3-4-5, che qui si richiamano integralmente.
- **5. DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 1-2-3-4-5 in premessa indicati.
- **6. DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 1 del 17.02.2020 (ALLEGATO 5);
 - l'Autorizzazione ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e contestuale approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento dirigenziale n. 2567 del 03.09.2020 (ALLEGATO 6).
- 7. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del C. C. n. 8 del 30.04.2020 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 56 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (ALLEGATO 3).
- 8. DI DARE ATTO che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
- 9. DI CONSIDERARE ACQUISITO, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- 10. DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.

- **11. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 12. DI AFFIDARE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e DI STABILIRE di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo Settore VIA Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 13. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro quindici anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- **14. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- **16. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 nota prot. n. 42792 del 28.07.2020 di parere unico provinciale;
- ALLEGATO 2 nota prot. di ric. n. 42770 del 28.07.2020 di parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 Deliberazione del C. C. n. 8 del 30.04.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte (prot. ric. n. 28153 del 22.05.2020);
- ALLEGATO 4 nota prot. ric. n. 42742 del 28.07.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO 5 Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 17.02.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte (prot. n. 11191 del 19.02.2020);
- ALLEGATO 6 Autorizzazione ampliamento coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, con provvedimento dirigenziale n. 2567 del 03.09.2020 della Provincia di Cuneo -Ufficio Cave.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE Dott. Alessandro RISSO